Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 1984.

Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti:

legge 2 maggio 1977, n. 264 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977): « Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970;

decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979): « Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970;

legge n. 38 del 10 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982): « Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815 » ed, in particolare, l'art. 7 per la omologazione delle unità tecniche indipendenti;

Ritenuto necessario unificare le procedure tecniche per il riconoscimento delle speciali carrozzerie per autoveicoli idonee ad effettuare i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate alimentari deteriorabili in servizio sul territorio nazionale a quelle contenute nell'accordo A.T.P. in relazione alle analoghe speciali carrozzerie da utilizzare per il servizio internazionale;

Assunto il parere del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1984, la classificazione di veicolo attrezzato per i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate deteriorabili sul territorio nazionale, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 44 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980) e dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1968) e relativi decreti ministeriali, è riconosciuta qualora la particolare carrozzeria di tale veicolo risponda alla normativa tecnica contenuta nell'accordo A.T.P.

Le classificazioni e le classi di tali carrozzerie sono quelle elencate nella predetta normativa tecnica A.T.P.

Art. 2.

A datare dal 1° settembre 1984 non potranno essere rilasciate dagli uffici della Direzione generale M.C.T.C. certificazioni di veicolo attrezzato per i trasporti in regime di temperatura controllata delle derrate deteriorabili in territorio nazionale per allestimenti di carrozzeria non rispondenti alla normativa tecnica A.T.P.

Dette certificazioni avranno la validità temporale stabilita nelle richiamate norme A.T.P. e seguiranno le medesime norme per quanto attiene i controlli periodici.

Art. 3.

I costruttori delle carrozzerie in esame e dei dispositivi termici di cui le stesse possono essere eventualmente allestite per classificarle a ghiacciaia, frigorifera o calorifera, potranno richiedere l'omologazione del tipo, quale unità tecnica indipendente, o la visita e prova del singolo esemplare.

Art. 4.

Le attestazioni di carrozzeria isotermica, refrigerata, frigorifera o calorifera conformi al modello allegato I, saranno rilasciate dagli uffici provinciali M.C.T.C., sulla base di dichiarazioni di conformità compilate, a seconda del caso, sui modelli di cui agli allegati II o III.

Art. 5.

Tutte le approvazioni comunque concesse sulla base della precedente normativa tecnica nazionale decadono a datare dal 1° settembre 1984.

I titolari di tali approvazioni dovranno, entro la predetta data, richiedere la conversione delle stesse secondo quanto prescritto dall'art. 3 in conformità delle istruzioni che, a tale riguardo, la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad emanare.

Art. 6.

I proprietari o le persone fisiche o giuridiche che hanno in disponibilità veicoli che, alla data del 1° settembre 1984, risultano allestiti con carrozzerie utilizzate per il trasporto in regime di temperatura controllata, riconosciute isotermiche in conformità alla preesistente normativa nazionale, dovranno richiedere la regolarizzazione dell'attestazione in conformità a quanto prescritto al precedente art. 4 secondo le cadenze temporali seguenti:

entro il 31 dicembre 1984, quelle che, a tale data, risulteranno avere anzianità di almeno sei anni dalla data del loro rilascio;

entro il sesto anno successivo a quello del loro rilascio per quelle emesse dopo il 1° novembre 1978.

La richiesta di rinnovo dovrà essere fatta secondo il calendario seguente, riferito ad un anno solare:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con le stesse cadenze temporali anche ai veicoli con carrozzeria di cui all'art. 4 che, ancorché non provvisti dell'attestazione e quindi non riconosciuti allo specifico uso, effettuino trasporti di sostanze alimentari deperibili in regime di temperatura controllata; pertanto i relativi proprietari o le persone fisiche o giuridiche che hanno in disponibilità tali veicoli dovranno richiedere il rilascio delle attestazioni necessarie per utilizzare i veicoli stessi per i trasporti in regime di temperatura controllata entro il 31 dicembre 1984.

Per il rilascio delle attestazioni previste all'art. 4 per i veicoli di cui ai commi precedenti, la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata a dare le relative norme e modalità.

La Direzione generale M.C.T.C. è altresì autorizzata a dettare norme particolari per la visita e prova delle carrozzerie immesse in circolazione prima del 1° settembre 1984 secondo le norme preesistenti, ancorché non muniti della relativa attestazione, con superficie interna non superiore a 25 m².

Art. 7.

Per le visite e prove che saranno stabilite ai fini del rilascio delle nuove attestazioni ai veicoli in circolazione nazionale di cui al precedente art. 6, la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad avvalersi di esperti, in analogia a quanto previsto al n. 29 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo A.T.P.

La nomina degli esperti per i controlli degli autoveicoli per i trasporti internazionali in regime di temperatura controllata, effettuata secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti n. 149/C1/29 in data 8 febbraio 1980, decade il 30 luglio 1984.

Art. 8.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., su domanda degli interessati e previo accertamento dei requisiti professionali e delle attrezzature di cui dispongono, nomina gli esperti di cui al primo comma dell'art. 7.

I requisiti degli esperti, le caratteristiche delle attrezzature di cui debbono disporre, i programmi e le modalità dell'accertamento, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 9.

Il Ministro dei trasporti può, in qualsiasi momento, revocare la nomina di esperto per l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 7, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

E' istituita la commissione consultiva sui trasporti in regime di temperatura controllata, composta da un dirigente generale della M.C.T.C. con la funzione di presidente; da tre dirigenti della M.C.T.C. di cui uno con funzioni di vice presidente, da un dirigente dell'Istituto sperimentale delle F.S., da un dirigente del Ministero della sanità e da un rappresentante dell'Associazione di categoria dei costruttori quali membri.

I membri non appartenenti alla Direzione generale M.C.T.C. saranno designati dalle singole amministrazioni.

I compiti di segreteria saranno assunti da un funzionario della carriera di concetto della Direzione generale M.C.T.C.

Le nomine dei componenti la commissione sono di competenza del direttore generale M.C.T.C.

La commissione ha compiti consultivi in merito a tutti i problemi inerenti ai trasporti in regime di temperatura controllata ed all'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO I

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

Ufficio provinciale . . . . .

ATTESTAZIONE DI CARROZZERIA PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI

ISOTERMICA A GHIACCIAIA FRIGORIFERA CALORIFERA

1. Fabbrica e tipo (1) . . . .
2. Numero di identificazione . . . .
3. Carrozzeria riconosciuta come (2) . . . .
   3.1 Con dispositivo(i) termico(i):
      3.1.1 autonomo
      3.1.2 non autonomo
      3.1.3 amovibile
      3.1.4 non amovibile } (3)
4. Questo attestato è rilasciato sulla base:
   4.1 di visita e prova in unico esemplare
   4.2 della conformità al tipo omologato
   4.3 di controllo periodico } (3)
5. Carrozzeria:
   5.1 Fabbrica e tipo . . . .
   5.2 Numero di omologazione (4) . . . .
   5.3 Numero del verbale . . . .
   5.4 Numero del coefficiente K . . . .
6. Gruppo frigorifero:
   6.1 Fabbrica e tipo . . . .
   6.2 Numero di omologazione (4) . . . .
   6.3 Numero del verbale . . . .
   6.4 Potenza frigorifera utile (5) ad una temperatura esterna di 30 °C e ad una temperatura all'interno di . . . .
   . . . . °C . . . . W
   — do — . . . °C . . . . W
   — do — . . . °C . . . . W
7. Questo attestato è valevole fino al (6) . . . . . .
   7.1 a condizione:
      7.1.1 che la carrozzeria isotermica e, ove occorra, l'attrezzatura termica sia mantenuta in buono stato;
      7.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica;

7.1.3 che, in caso di sostituzione dell'attrezzatura termica con un'altra, quest'ultima abbia una potenza frigorifera uguale o superiore.

8. Fatto a . . . . li . . . .

Il direttore dell'ufficio provinciale

. . . .

(1) Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, rimorchio, semirimorchio, contenitore, ecc.); nel caso di mezzi di trasporto a cisterna, destinati al tasporto di liquidi alimentari, va aggiunta la parola « Cisterna ».

(2) Inserire una o più denominazioni e la sigla o le sigle indicate nell'allegato 1, appendice 4, dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

(3) Cancellare le menzioni inutili.

(4) Quando ricorre.

(5) Nel caso in cui la potenza frigorifera venga misurata in conformità alle disposizioni del paragrafo 42, dell'appendice 2, dell'allegato 1 dell'accordo A.T.P. concluso a Ginevra il 21 settembre 1970.

(6) Sei anni se nuovo, tre anni se controllo periodico.

ALLEGATO II

Fac simile della dichiarazione di conformità

CARROZZERIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società . . . . . . con sede in . . . . via . . . . . attesta — ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — che la carrozzeria sottoindicata è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Centro prove autoveicoli . . . . . con certificato OL . . . . del . . . . sulla base del verbale numero . . . . del . . . .

Carrozzeria . . . . . coeff. K del prototipo . . .
Numero di identificazione . . . .
Anno di costruzione . . . .

Dimensioni

	Interne	*Esterne*
Lunghezza m		
Larghezza m		
Altezza m		
Superficie m²		

La superficie interna è entro il limite per il quale è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità.

Dichiarazione n. . . . . *del* . . . . .

Lì, ...

(*) Timbro e firma

. . . .

(*) La firma è quella depositata presso il C.P.A. di . . . . . . e l'ufficio provinciale di . . . .

ALLEGATO III

Fac simile della dichiarazione di conformità

GRUPPO FRIGORIFERO

La società . . . . . . con sede in . . . . via . . . . . dichiara — ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — che il gruppo frigorifero sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Centro prove autoveicoli di . . . . . con certificato OL . . . del . . . . sulla base del verbale numero . . . . del . . . . .

Gruppo frigorifero . . . .
Fabbrica e tipo . . . .
Numero di identificazione . . . .
Anno di costruzione . . . .

Dichiarazione n. . . . . *del* . . . . .

Lì, ...

(*) Timbro e firma

. . . .

(*) La firma è quella depositata presso il C.P.A. di . . . . e l'ufficio provinciale di . . . .

(1182)

DECRETO 28 febbraio 1984.

Nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984;

Visto il paragrafo 29, dell'appendice 2, dell'allegato 1, dell'accordo A.T.P., recepito con legge n. 264 del 2 maggio 1977;

Dovendosi provvedere alla nomina degli esperti per i controlli periodici delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli in circolazione internazionale o nazionale o per i controlli disposti a tale fine ed a carattere eccezionale dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

Decreta:

Art. 1.

La nomina ad esperto per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata avviene, su domanda dell'interessato, a seguito del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente decreto, nonché di idoneità all'esame di cui all'art. 3.

Art. 2.

I requisiti di cui l'aspirante deve dare dimostrazione con idonea documentazione da allegare alla domanda di nomina ad esperto sono:

laurea in ingegneria o diploma di perito tecnico industriale, conseguiti con votazione equipollente al minimo di 7/10;

attività espletata, per un periodo non inferiore a due anni, nel settore delle costruzioni di impianti fissi o mobili con caratteristiche isotermiche o frigorifere;

è considerato requisito equipollente ai requisiti di cui ai due capoversi precedenti, l'attestazione di dirigenza tecnica per almeno cinque anni in fabbriche di carrozzerie isotermiche o di gruppi frigoriferi o comunque di impianti di refrigerazione;

disponibilità di un laboratorio della lunghezza di almeno 15 metri e di larghezza 3 metri attrezzato con la strumentazione necessaria al rilievo del coefficiente di trasmissione termica globale.

Qualora il laboratorio sia attrezzato con strumentazione idonea al solo rilievo dell'andamento della temperatura in non meno di 14 punti della carrozzeria isotermica, l'operatività dell'esperto sarà limitata al controllo conseguente all'applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984.

Tale disponibilità dovrà essere comprovata con idonea documentazione avente valore legale e ritenuta valida dalla commissione esaminatrice.

Le domande devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV - Via Nomentana, 591 - Roma, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che stabilisce la data di riunione e di nomina della commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice, da norma, si riunirà due volte l'anno con cadenza non inferiore a cinque mesi.

In sede di prima applicazione del presente decreto, la commissione si riunirà centoventi giorni dopo la data di pubblicazione del decreto medesimo; la nomina dei componenti la commissione avverrà entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data a cura della suddetta Direzione centrale; si considerano pervenute in tempo utile quelle consegnate alla posta entro il predetto termine.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 maggio 1968, n. 15.

All'esame di idoneità saranno ammessi i soli aspiranti che hanno i titoli richiesti al precedente art. 2.

Art. 3.

L'esame consisterà in una prova orale sugli argomenti elencati nel programma allegato.

In tal sede potrà essere richiesto al candidato di condurre una verifica per accertare la permanenza delle caratteristiche di isotermia su un veicolo allestito per il trasporto di derrate deperibili.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, è composta da un dirigente superiore della Direzione generale della M.C.T.C., che la presiede, da quattro funzionari con qualifica di dirigente, di cui due della Direzione generale della M.C.T.C., uno dell'Istituto sperimentale delle F.S. ed uno del Ministero della sanità; fungerà da segretario un impiegato della carriera di concetto della Direzione generale della M.C.T.C. con qualifica non inferiore ad ispettore aggiunto principale.

Art. 5.

Verranno dichiarati idonei alla nomina ad esperto coloro che avranno superato l'esame di idoneità con un punteggio complessivo non inferiore a 7/10.

La nomina dei candidati dichiarati idonei sarà effettuata con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 6.

Gli esperti, ottenuta la nomina, dovranno operare esclusivamente nel laboratorio di cui hanno la disponibilità.

Gli esperti sono tenuti a trascrivere le visite e prove effettuate in apposito registro, secondo le istruzioni che verranno date dalla Direzione generale della M.C.T.C.

L'attività degli esperti è soggetta alla vigilanza della Direzione generale della M.C.T.C., la quale darà a tale fine le necessarie istruzioni agli uffici dipendenti per la effettuazione di visite saltuarie di controllo, sulla scorta dei programmi operativi che gli esperti dovranno comunicare a tutti gli uffici provinciali M.C.T.C. della regione ove ha sede il laboratorio di cui hanno la disponibilità, con anticipo di almeno sette giorni.

Analoghe visite di controllo potranno essere effettuate dai componenti la commissione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984, con l'obbligo per i medesimi di riferire per iscritto alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., è autorizzato a sospendere in qualsiasi momento l'attività dell'esperto, nonché a proporre al Ministro la revoca della nomina, revoca che sarà effettuata con decreto.

Art. 7.

Per le operazioni di controllo, gli esperti dovranno applicare le tariffe che saranno stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984.

Roma, addì 28 febbraio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

PROGRAMMA

Principi della termodinamica e relative unità di misura.

Trasmissione del calore - Isotermia.

Teoria e funzionamento degli impianti frigoriferi.

Normativa internazionale: A.T.P. (accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti, legge 2 maggio 1977, n. 264, *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 giugno 1977) con particolare riferimento all'allegato 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404: «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.) con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970» (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980).

Circolare n. 118/80, prot. n. 2169/4203/14(2) - A072 del Ministero dei trasporti in data 28 novembre 1980 «Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai relativi mezzi speciali di trasporto (A.T.P.)».

Elementi costruttivi delle carrozzerie isotermiche.

(1183)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Centrofin, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 12 dicembre 1983 volta ad ottenere la proroga di due anni della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un anno;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga annuale emesso in data 9 febbraio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Centrofin è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 febbraio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1373)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro di informazione democratica - Cooperativa di lavoro culturale a r.l. », in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria alla società cooperativa « Centro di informazione democratica - Cooperativa di lavoro culturale a r.l. », con sede in Pisa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Centro di informazione democratica - Cooperativa di lavoro culturale a r.l., », con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Giulio Alfredo Landini di Pisa in data 29 giugno 1978, repertorio numero 229971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Paoletti Mario ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1293)

DECRETO 6 marzo 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa trasporti corrieri spedizionieri - C.T.C.S. », in Reggio Emilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 dicembre 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cooperativa trasporti corrieri spedizionieri - C.T.C.S. », con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa trasporti corrieri spedizionieri - C.T.C.S. », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Aloisio in data 25 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Caruso dott. Luigi, nato a Barcellona (Messina) il 15 marzo 1953 e residente in Roma, via delle Muratte n. 9;

Braidi rag. Valentino, nato a S. Polo d'Enza (Reggio Emilia) il 17 giugno 1930 e domiciliato a Reggio Emilia in via Bembo n. 2;

Ferrara dott. Raffaele, nato a S. Angelo Fasanella (Salerno) il 14 aprile 1940 e domiciliato in Roma, via Giannetto Valli n. 41,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1374)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 476/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 55 *del* 27 *febbraio* 1984.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe.

Regolamento (CEE) n. 478/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 479/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 480/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 481/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 482/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3322/82 concernente le modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 483/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, recante ottava modifica del regolamento (CEE) numero 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 484/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 485/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni abiti a giacca e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 486/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 487/84 della commissione, del 23 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 488/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regoalmento (CEE) n. 489/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 490/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 491/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 492/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 493/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 494/84 della commissione, del 24 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 54 *del* 25 *febbraio* 1984.

(52/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo (Strasburgo, 17 settembre 1974) e relativo protocollo addizionale (Strasburgo, 24 giugno 1976).

Il 15 giugno 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 17 giugno 1982, n. 557, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982, a Strasburgo, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, è stato effettuato il deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo (Strasburgo, 17 settembre 1974), e relativo protocollo addizionale (Strasburgo, 24 giugno 1976).

Conformemente all'art. 8, paragrafo 2, dell'accordo sopraindicato, ed all'art. 4 del relativo protocollo addizionale del 24 giugno 1976, l'accordo ed il protocollo medesimi sono entrati in vigore per l'Italia il 16 luglio 1983.

(1289)

Nuova edizione del protocollo all'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali (Strasburgo, 17 settembre 1974).

Si indicano qui di seguito le modifiche al testo in lingua francese (con relativa traduzione in italiano) del protocollo all'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali (Strasburgo, 17 settembre 1974, legge 17 giugno 1982, n. 557, *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982), apportate dal Segretariato del Consiglio d'Europa con processo verbale del 7 aprile 1978, conformemente alla procedura prevista dall'art. 4, paragrafo 4, dell'accordo sopraindicato:

Dispositions générales, punto 2 (Activité), paragrafo *B,* seconda riga, la frase: « . . . dans du sérum AB inactivé à 10% sur tampon de Véronal. », va sostituita con al frase: « . . . dans une solution contenant du sérum AB inactivé dans tampon de Véronal d'une fraction de volume à 0,01. ».

Conseguentemente, nella traduzione italiana, la frase: « in siero AB inattivato al 10% su tampone veronal », va sostituita con la frase: « in una soluzione contenente del siero AB inattivato su tampone veronal in una frazione di volume **al 0,01.** ».

Dispositions générales, punto 6 (Consignation des résultats et échantillons), seconda riga, il termine: « sanguin », va sostituito col termine « tissulaire ». La traduzione italiana è già corretta.

Dispositions particulieres, Exemple de notice, punto 3, i termini: « N_3Na 0.1 g % solution a été ajouté » vanno sostituiti con i termini: « N_3Na solution de 1 gramme per litre a été ajouté ». Conseguentemente, la traduzione italiana: « E' stata aggiunta una soluzione di N_3Na 0,1 g per cento », va sostituita con la traduzione: « E' stata aggiunta una soluzione di N_3Na 1 grammo a litro ».

Dispositions particulieres, Exemple de notice, punto 5, i termini: « . . . de 5 décembre 1975 », vanno sostituiti con: « . . . le 5 décembre 1975 ». La traduzione italiana è già corretta.

(1290)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 il decreto ministeriale 7 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1983, che dispone il trasferimento del notaio Galgani Sergio dalla sede di Roma alla sede di Monte Argentario (distretto notarile Grosseto) è annullato. Di Giovanni Antonino, notaio residente nel comune di Massa Marittima (distretto notarile Grosseto) e trasferito nel comune di Monte Argentario (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 3 febbraio 1984 che annulla il decreto ministeriale 7 dicembre 1983 concernente il trasferimento alla sede notarile di Monte Argentario del notaio Di Giovanni Antonino in luogo del notaio Galgani Sergio.

(1327)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Farnese S.r.l. », in Piacenza, alla società « Scrinium S.r.l. - Compagnia fiduciaria e di revisione », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « C.G.F. - Consulenze gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, alla società « C.G.F. - Consulenze gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 febbraio 1984, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Erre A - Revisori associati S.r.l. », in Milano.

(1011)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 l'assistente tecnico principale Furia Giovanni, nominato membro della quarta commissione elettorale, ed il perito tecnico industriale Gnoffo Sergio, nominato membro della tredicesima commissione elettorale circoscrizionale, sono stati sostituiti nell'incarico loro conferito, rispettivamente, all'ass. dis. Scopesi Pilade e dal coadiutore superiore Di Giugno Gaetano.

(1197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lignano Sabbiadoro

Con decreto 18 febbraio 1984, n. 64159, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 1172, censito nel catasto del comune di Lignano Sabbiadoro al foglio 43, particella 1043 ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(1074)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto n. 2211 del 16 febbraio 1984 è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Fontevivo » di cui al decreto ministeriale n. 1848 del 30 dicembre 1978, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto n. 2212 del 16 febbraio 1984 è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983, delle etichette dell'acqua minerale naturale Torsano, di cui al decreto ministeriale n. 2153 del 18 febbraio 1981, imbottigliata nella Repubblica di San Marino. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Catania 4 novembre 1983 l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Clelia Di Maria, consistente nella somma di lire 50 milioni perché venga istituito un premio annuale di studio, da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Catania, che abbia discusso la migliore tesi di clinica medica o gastroenterologia.

(1218)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria

Con decreto 3 febbraio 1984 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 5, comma primo, dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria.

(1165)

Modificazione allo statuto della sezione autonoma di credito navale dell'I.M.I.

Con decreto 8 febbraio 1984 del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artiginato e della marina mercantile, è stata approvata la modifica dell'art. 3, comma primo, dello statuto della sezione autonoma di credito navale dell'I.M.I.

(1166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'8 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50	1599,50
Marco germanico	623,04	623,04	622,75	623,04	622,50	623,06	623,09	623,04	623,04	623,04
Franco francese . .	201,98	201,98	201,80	201,98	201,90	201,99	202 —	201,98	201,98	201,98
Fiorino olandese . . .	552,01	552,01	552 —	552,01	551,60	551,95	551,90	552,01	552,01	552 —
Franco belga	30,412	30,412	30,42	30,412	30,40	30,41	30,415	30,412	30,412	30,41
Lira sterlina	2349,70	2349,70	2351,50	2349,70	2348,10	2349,52	2349,35	2349,70	2349,70	2349,70
Lira irlandese . . .	1907,20	1907,20	1910 —	1907,20	1907,50	1907,10	1907 —	1907,20	1907,20	—
Corona danese	170,22	170,22	170,40	170,22	170,10	170,25	170,29	170,22	170,22	170,20
E.C.U.	1389,97	1389,97	1389,97	1389,97	1390,34	1389,27	1389,97	1389,97	1389,97	1389,97
Dollaro canadese .	1257,30	1257,30	1258 —	1257,30	1260,80	1263 —	1263 —	1257,30	1257,30	1263,30
Yen giapponese	7,15	7,15	7,15	7,15	6,839	7,15	7,153	7,15	7,15	7,15
Franco svizzero	752,77	752,77	753,25	752,77	752,80	752,68	752,60	752,77	752,77	752,77
Scellino austriaco .	88,47	88,47	88,40	88,47	88,35	88,46	88,46	88,47	88,47	88,47
Corona norvegese .	215,13	215,13	215 —	215,13	214,90	215,11	215,10	215,13	215,13	215,12
Corona svedese . . .	208,60	208,60	208,85	208,60	208,80	208,70	208,80	208,60	208,60	208,60
FIM	287,15	287,15	287,25	287,15	287,25	287,17	287,20	287,15	287,15	—
Escudo portoghese .	12,37	12,37	12,33	12,37	12,30	12,36	12,35	12,37	12,37	12,37
Peseta spagnola	10,778	10,778	10,80	10,778	10,75	10,77	10,772	10,778	10,778	10,77

Media dei titoli dell'8 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . .	44,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	96,100
» 6% » » 1970-85 .	93,500
» 6% » » 1971-86 .	88,500
» 6% » » 1972-87 .	84,400
» 9% » » 1975-90 .	84,350
» 9% » » 1976-91 .	82,650
» 10% » » 1977-92 .	86 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	87 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,250
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,700
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,35
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,225
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,450
» » » » 1-10-1982/84 .	100,225
» » » » 1-11-1982/84 .	100,200
» » » » 1-12-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,975
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,975
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,900
» » » » 1-10-1982/86 .	100,350
» » » » 1-11-1982/86 .	100,400
» » » » 1-12-1982/86 .	100,225
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,50
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,50
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,850
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 . .	99,975
» » » » 1- 8-1983/88 .	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 .	99,775
» » » 18% 1- 4-1984 . .	99,950
» » » 12% 1-10-1984	98,325
» » » 18% 1- 1-1985 . . .	101,500
» » » 17% 1- 5-1985 . .	101,825
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,600
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	94,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1599,50
Marco germanico . . .	623,065
Franco francese	201,99
Fiorino olandese . . .	551,955
Franco belga	30,413
Lira sterlina	2349,525
Lira irlandese	1907,10
Corona danese	170,255
E.C.U.	1389,97
Dollaro canadese . . .	1263,15
Yen giapponese . . .	7,151
Franco svizzero	752,685
Scellino austriaco . .	88,465
Corona norvegese . .	215,115
Corona svedese	208,70
FIM	287,175
Escudo portoghese . . .	12,36
Peseta spagnola	10,775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi all'autostrada A/24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa ing. Domenico Trotta, impianti industriali, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata, con sede e stabilimento in Ancona, è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo - Avicola, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi all'autostrada A/24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo - Alimentari, in Brescia, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza, è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L''Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratotri interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin, in Pomezia (Roma), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Grasso Angelo gestione mense aziendali, sede di Aprilia (Latina) presso lo stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta (Latina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1982 al 9 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori impegnati nel comune di Gioia Tauro per le opere viarie e ferroviarie di 1ª fase nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno committente Casmez, consorzio A.S.I. di Reggio Calabria; nel comune di Careri per lavori di consolidamento ed il trasferimento parziale dell'abitato di Careri 1° affidamento, committente regione Calabria e nel comune di Rosarno per la costruzione di fognature e suo recapito il collettore del consorzio A.S.I. di Reggio Calabria, committente Casmaz, è di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Salco, in Albenga (Savona), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilproget, sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi all'autostrada A/24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi all'autostrada A/24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.m.c. Ceramica d'arte La Favorita, di Ercolano (Napoli), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Eltin S.p.a. ed Eltin S.a.s., con sede in Genova e cantieri in Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Novara, Milano, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Eltin S.p.a. ed Eltin S.a.s., con sede in Genova e cantieri in Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Novara, Milano, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 23 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benaglia di Anzola Emilia (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1979 al 3 gen-

naio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Eltin S.p.a. ed Eltin S.a.s., con sede in Genova e cantieri in Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Novara, Milano, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Sestese S.p.a., in Paruzzaro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rinaldo Rossi S.p.a., con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti in Visone e Ovada (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Valle del Sacco di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie meridionali, con sede e stabilimento in Castellana Grotte (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saval S.r.l., con sede e stabilimento in Piossasco (Torino), è prolungata al 24 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 sospesi dal 5 gennaio 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi all'autostrada A/24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comune di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A/24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miesa, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal condominio di via Marco Aurelio Severini n. 11, è prolungata di altri sei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.I. - Compagnia italiana montaggi industriali, ora C.I.M.I. - Montubi, in Milano, è prolungata al 30 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano-Mondavio (Pesaro), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leggè 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint, sede e stabilimento via Pontina km 28, Pomezia (Roma), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato, con sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint, sede e stabilimento via Pontina km 28, Pomezia (Roma), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.I. - Compagnia italiana montaggi industriali ora C.I.M.I. - Montubi, in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato, con sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.M. di Alessandria, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto grafico Silvio Basile sud di Taranto, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Biesse, in Faenza (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1983 al 10 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana S. Cristoforo, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede legale ed amministrazione in Torino, stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale ed uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino, dei F.lli Pisano, di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 4 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibo, con sede legale e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 agosto 1983 al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Settimo, costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino, dei F.lli Pisano, di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 4 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/147 primo assieme e PS3/147, punto B), è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/147 primo assieme e PS3/147, punto B), è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sondrio cotonificio, con sede legale e stabilimento in Sondrio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastlight, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceruti S.p.a., con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede legale in Roma ed unità produttive della miniera e fonderia di Manciano (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zavaglia Andrea di Bagnasco Alessandro e Zavaglia Patrizio, con sede in Novi Ligure (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crinos - Industria farmacologica S.p.a., con sede e stabilimento in Villaguardia (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede legale in Bergamo e stabilimenti in Senigallia (Ancona) e Schio (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Talco e grafite Valchisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Sestola, in liquidazione, con sede in Modena e stabilimento in Sestola (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1982 al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elgan, con sede e stabilimento in Orgiano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fa.C.El. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 12 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 luglio 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 luglio 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Talco e grafite Valchisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento in Livorno, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 luglio 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziati in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 luglio 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi Italia, ora Cavi Italia S.p.a., con sede in Latina e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circonvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltati dall'ANAS, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalvista, con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martinplast S.p.a., con sede in S. Martino Alfieri (Asti), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.E.C. S.r.l., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novamec S.p.a., in Novara, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Pastorelli di Savignano sul Panaro (Modena), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.M.I.G. di Ovada (Alessandria), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ecos S.a.s., in None (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Covex S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, in Torino, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olva S.p.a., in Alessandria, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A. di Asti, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi industriale, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Stampauto S.r.l., in Torino, con stabilimento in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technojewel S.n.c., con sede e stabilimento in Ornavasso (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.F. - Società attrezzature ferro S.p.a., in Robella d'Asti (Asti), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.U.S. S.n.c., in Grugliasco (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mautino di Mautino Ulisse, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana, in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bi.Me.Te., con sede in Pinerolo e stabilimenti in Pinerolo e Airasca (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.H.S., in Valperga (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano e C., stabilimento di Salerno, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cuma sud, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pompei, in Rionero in Vulture (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Magona di Cecina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imef - Costruzioni meccaniche e di carpenteria, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delta Overseas Drilling Co. S.p.a. di Fiumicino (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 17 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Sentino, con sede e stabilimento in Sassoferrato (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma di Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mupi, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Terranova Bracciolini, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini, in Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento Vognetex (Cognetint della S.p.a. Officine Savio - Società del gruppo ENI, unità produttiva di Imola (Bologna), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moncalvi S.p.a., con sede in Pavia e uffici in S. Genesio (Pavia), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, in Cavaglia (Vercelli), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corsport S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio «La Superba», con sede legale in Ancona, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta, in Baveno, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GIP - Galvanica industriale piemontese di Gasparini e C., con sede in Torino e stabilimento a Beinasco (Torino), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Galvani S.p.a., in Cordenons, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Coop. operai meccanici ed affini, in Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Firab, in Brandizzo (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnofusion, in Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pagnucco S.p.a., cucine componibili, in Arzene (Pordenone), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede in Gallarate e stabilimenti in Gallarate (Milano) e Legnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital lamiere, con sede e stabilimento in Usmate (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ispa del geom. Damiano Luciano e C., con sede e stabilimento in Foglizzo (Torino), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 16 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi e Figlio S.a.s., in Trofarello (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia mediterranea di prospezioni, in Roma, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wepoo, in Bricherasio (Torino), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. OMR Incoma - Officine meccaniche Rebecchi, in Cermignana (Varese), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sicam S.p.a., sede in Torino, stabilimento di Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud, in Latina, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sella-GVM già Temsa (gruppo CIR) divisione Sella-GVM, con sede in Corsico e Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., in Filottrano (Ancona), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Malusardi, in Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, in Cagliari, stabilimento di Iglesias (Cagliari), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, in Caserta, stabilimento di San Prisco (Caserta), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola, sede legale in Roma, stabilimento e miniera in San Pietro di Cadore (Belluno), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pozzo Gros Monti, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Ceres, con sede in Loranzè e Lanzo Torinese e stabilimento in Ceres (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia novese, sede e stabilimento in Novi Ligure, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariare ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weber, stabilimento di Altecna di Modugno (Bari), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Glove Italia di Montesilvano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMA - Industrie meccaniche di Alano, sede legale e amministrativa in San Bonifacio (Verona), stabilimento in Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi, in Marostica (Vicenza), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gisa confezioni di Carcano E. e C,. in Borgoticino (Novara), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electroacoustic System Building - E.S.B., in Aprilia (Latina), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller italiana, in Santhià (Vercelli), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti di Baceno, con sede e stabilimento in Baceno (Novara), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoccolificio Giuseppe Rosi, in Segromigno Monte (Lucca), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchiorlatti Dalmas e Figli, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyrup e Co., in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimit di Torino, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Mavi, con sede e stabilimento in Loro Piceno, via Vignali Bagnese, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica S. Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio Del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede e stabilimento in Pisa, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica Re.Gi. di Biandronno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture al Tagliamento di Pinzano al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 31 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy, in Cerano (Novara), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero e C. di Vinovo (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cititalia di Zingonia (Bergamo), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montaggi industriali Fergal di Milano, cantiere in Volpiano (Torino), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina di Torino, stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud di Napoli, stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.M., stabilimento di Angri (Salerno), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmochimica reatina di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero di Roma, stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto legno di Vasto (Chieti), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mapi S.r.l. di Torino, stabilimento in None (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova cartografica Emmegi S.r.l. di Torino, stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche braidesi di Brà (Cuneo), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra di Monsano (Ancona), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo, in Milano, stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinaro di Pescara, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici, stabilimento in Napoli, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonolli semilavorati di Paderno Dugnano (Milano), stabilimenti in Torino e Pieve Vergonte (Novara), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Center Craft di Fiumicino (Roma), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertoli, sede in Omegna e stabilimento in frazione Bagnella di Omegna (Novara), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caber Italia di Montebelluna (Treviso), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Italia, con sede in Roma e stabilimenti in Malghera, Feltre, Fusina, Comprea C.T.M., Mori Bolzano, Portovesme (Cagliari) e Novara ISML, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento di Coazze (Torino), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtubetti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento a Nembro (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rosso officine, con sede e stabilimento in Morozzo (Cuneo), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.M.A. S.a.s. di Magenta (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaami, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino gomma, in Regina Margherita (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Beltrand di Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Belli meccanica S.p.a., in Calenzano (Firenze), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalvista, con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martinplast S.p.a., con sede in S. Martino Alfieri (Asti), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.E.C., in Torino, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede legale e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technojewel S.n.c., con sede e stabilimento in Ornavasso (Torino), è prolungata al 17 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saus S.n.c., in Grugliasco (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mautino di Mautino Ulisse, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana, in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pompei, in Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cuma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technojewel S.n.c., con sede e stabilimento in Ornavasso (Torino), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica Bini, in amministrazione controllata, sede legale in Como e stabilimenti in Montorfano e Gironico (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, con sede in Milano e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serica Bini, in amministrazione controllata, sede legale in Como e stabilimento in Montorfano e Gironico (Como), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(966-967-1130-1131-1328)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio regionale umbro artigiani legno C.R.U.A.L. Società cooperativa a r.l. », in Marsciano.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio regionale umbro artigiani legno C.R.U.A.L. Società cooperativa a r.l. », in Marsciano (Perugia), composto dai signori:

Presidente:

Moriconi dott. Maurizio.

Membri:

Riganelli Papa Tirana;
Villa Mario.

(918)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha elevato a 11.250 milioni di lire il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della SIMET Società industriale metallurgica di Napoli S.p.a., già concesso con delibera del 5 maggio 1983, per il totale smantellamento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti installata nello stabilimento di Napoli-Barra.

Resta fermo il contributo di 3.900 milioni di lire già deliberato per la soppressione di 130.000 t/a di acciaio grezzo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha determinato come segue il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Dalmine S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Dalmine (Bergamo):

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio, grezzo, per un importo complessivo di 8.250 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha incrementato di 4.250 milioni di lire il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 — già determinato in 9.250 milioni di lire — a favore della Acciaieria e Ferriera di Ceto S.p.a.

Il suddetto incremento risulta articolato come segue:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.000 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha incrementato, in relazione alla effettiva capacità produttiva soppressa, di ulteriori 1.500 milioni di lire, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria e Ferriera Stafana F.lli fu Girolamo S.p.a., per la riduzione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Nave-Ospitaletto (Brescia) già determinato in 1.500 milioni di lire con delibera del 19 maggio 1983.

Alla stessa società il CIPI ha anche accordato, per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Nave, un ulteriore contributo di 11.400 milioni di lire così articolato:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.400 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha determinato, come segue, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Industriale Pietro Maria Ceretti S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Villadossola:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

Il CIPI ha inoltre invitato il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a provvedere all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte della società e ad accertare, in particolare, al momento dell'erogazione, che siano state ripristinate, per la società medesima, le condizioni di legittimità di cui all'art. 20 della legge n. 46/82.

(1084)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 21 febbraio 1984, il decreto prefettizio 11 febbraio 1935, n. 11419/4179, con il quale il cognome del signor Bukavec Carlo, nato a Trieste il 22 ottobre 1904, venne ridotto nella forma italiana di « Bucavelli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Luxa ed ai figli Luigi, Carlo e Celestina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 gennaio 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Sergio Bucavelli, figlio di Luigi, nato a Trieste il 4 ottobre 1959, il cui cognome, pertanto, è restituito nella forma originaria di « Bukavec ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 21 febbraio 1984, il decreto prefettizio 11 febbraio 1935, n. 11419/4179, con il quale il cognome del signor Bukavec Carlo, nato a Trieste il 22 ottobre 1904, venne ridotto nella forma italiana di « Bucavelli » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Luxa ed ai figli Luigi, Carlo e Celestina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 gennaio 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Sonia Bucavelli, figlia di Luigi, nata a Trieste il 24 febbraio 1965, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bukavec ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 21 febbraio 1984, il decreto prefettizio 11 febbraio 1935, n. 11419/4179, con il quale il cognome del signor Bukavec Carlo, nato a Trieste il 22 ottobre 1904, venne ridotto nella forma italiana di « Bucavelli » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Luxa ed ai figli Luigi, Carlo e Celestina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 gennaio 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Carlo Bucavelli, figlio di Luigi, nato a Trieste il 4 agosto 1958, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bukavec ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(223)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 24 gennaio 1984;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che aumenta l'organico della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;
e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:
1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);
2) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*;
3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Uffico 1°.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio 1° (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisata che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autenticata di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.
Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.
Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.
Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno* 1984 *si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Art. 11.
Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.
Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1984
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 22

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . . a . . . . . . (1);

b) è residente a . . . . . via . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . . . via . . . . . . (telef. . . . .) pretura di . . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(847)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del rettorato dell'Università di Udine.

La prima prova del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di ruolo di carriera esecutiva presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Udine il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983 alla pag. 8433, avrà luogo il giorno 30 marzo 1984 con inizio alle ore 9 presso la sede dell'Università, via Antonini, 8, Udine.

(1365)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Casoria

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 gennaio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Casoria;

Visti i decreti ministeriali in data 29 aprile 1982, 24 giugno 1982, 24 gennaio 1983 e 26 maggio 1983, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Casoria, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zaccardi Leonzio	punti	104,500	su 132
2)	Mammana Francesco	»	92,447	»
3)	Uccelletti Aldo	»	88,548	»
4)	Marazzina Felice	»	86,750	»
5)	Recchia Ezio	»	86,177	»
6)	Ciccone Saverio	»	84,563	»
7)	Savino Giuseppe	»	83,733	»
8)	Nardelli Antonio	»	83,459	»
9)	Perfetti Luigi	»	82,627	»
10)	Gigliotti Giovanni	»	82,222	»
11)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	82,104	»
12)	Silvestri Boris	»	81,952	»
13)	De Gennaro Luigi	»	81,150	»
14)	Di Caprio Salvatore	»	80,966	»
15)	Converti Carlo	»	79,766	»
16)	Girardi Filippo	»	79,759	»
17)	Carlomagno Michele	»	79,732	»
18)	Sorrentino Gennaro	»	78,490	»
19)	Galatro Vittorio	»	77,768	»
20)	Frisi Doro	»	77,566	»
21)	Zambelli Carlo J.	»	77,551	»
22)	Scherillo Antonio	»	77,527	»
23)	Scorza Saverio	»	77,446	»
24)	Licata Giovanni	»	77,266	»
25)	Bruni Ugo	»	76,859	»
26)	Castellaneta Nicola	»	76,234	»
27)	Gambassi Enrico	»	75,893	»
28)	Caccavale Antonio	»	75,269	»
29)	Priolo Vincenzo	»	74,600	»
30)	Tennirelli Luigi	»	74,234	»
31)	Magoni Beniamino	»	74,099	»
32)	Patriarca Mario	»	73,520	»
33)	Matassa Lidio	»	73,432	»
34)	Muzzi Vitantonio	»	73,118	»
35)	Nardone Luigi	»	72,632	»
36)	Mastrogiovanni Carmelo	»	71,856	»
37)	Alemanno Luciano	»	71,666	»
38)	Rossini Michele	»	71,173	»
39)	Brocato Salvatore	»	70,456	»
40)	Pipia Giuseppe	»	70,411	»
41)	Busillo Giovanni	»	70,247	»
42)	Chittaro Mario	»	70,165	»
43)	Aloi Enrico	»	70,020	»
44)	Costardi Felice	»	68,149	»
45)	Orefice Antonino	»	67,945	»
46)	La Candia Michele	»	67,800	»
47)	Amico Salvatore	»	67,574	»
48)	Scalia Giuseppe	»	67,243	»
49)	Mangolini Giuseppe	»	65,632	»
50)	Patti Mario	»	64,641	»
51)	Monea Luigi	»	64,416	»
52)	Scarelli Marcello	»	63,981	»
53)	Santoro Domenico	»	63,000	»
54)	Udeschini Beniamino	»	57,332	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1233)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 il dott. Antonino Mangiagli, nato ad Avola il 28 aprile 1947, è stato inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria relativa all'anno 1978 approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1980 con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi).

(1339)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. 83.
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 21 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli importi delle tasse, previsti nella tariffa allegata alla legge 10 marzo 1980, n. 25, sono aumentati del 100 per cento. Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 1 — abilitazione all'esercizio venatorio — del numero d'ord. 17 della tariffa stessa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nelle note della tariffa stessa.

Art. 2.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, gli importi della tassa di concessione regionale per l'apertura e l'esercizio dei seguenti complessi ricettivi a carattere turistico sociale sono determinati nella misura sottoindicata:

a) *Per i campeggi*:

con quattro stelle: tassa di rilascio e annuale L. 100.000;
con tre stelle: tassa di rilascio e annuale L. 70.000;
con due stelle, nei comuni con popolazione:

1) superiore a 500.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 44.000;
2) superiore a 100.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 36.000;
3) superiore a 50.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 30.000;
4) superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 20.000;
5) superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 8.000;

con una stella, nei comuni con popolazione:

1) superiore a 500.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 28.000;
2) superiore a 100.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 22.000;
3) superiore a 50.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 12.000;
4) superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 7.000;
5) non superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 4.000.

b) *Per i villaggi turistici*:

con quattro stelle L. 100.000;
con tre stelle L. 70.000;
con due stelle, nei comuni con popolazione:

1) superiore a 500.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 44.000;
2) superiore a 100.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 36.000;
3) superiore a 50.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 30.000;
4) superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 20.000;
5) non superiore a 10.000 abitanti: tassa di rilascio e annuale L. 8.000;

Art. 3.

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sulle concessioni regionali, comunque in vigore al 31 dicembre 1983, sono aumentati nella misura del 20 % a far tempo dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale.

Art. 4.

E' soppressa, con effetto dal 1° gennaio 1984, la parte della nota posta all'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 15, relativa alla modifica automatica della tassa di rilascio e di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia con il variare della stessa tassa di concessione governativa.

Art. 5.

Gli aumenti di cui alla presente legge si applicano alle tasse, soprattasse e contributi il cui presupposto si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 novembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *ottobre* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *novembre* 1983 *prot. n.* 22702/13521).

(465)

REGIONE CAMPANIA

Errata-corrige alla legge regionale 29 novembre 1983, n. 37, concernente: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1° febbraio 1980, n. 8 e 5 agosto 1972, n. 5. (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 65 del 7 dicembre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 9 del 10 gennaio 1984, pag. 199).

All'art. 3 della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «... del 70% per i vice presidenti, », leggasi: «... del 7% per i vice presidenti, ».

(1281)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227